



Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione

Prot. n. 00111/17

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 73/2016, presentato congiuntamente, in data 30 dicembre 2016, dai signori Alessandro Cristilli e Alessandro Bario per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) n. 24/2016, emessa il 26 novembre 2016, con pubblicazione della motivazione in data 5 dicembre 2016, che, in riforma della decisione del Tribunale Federale FIT del 1 ottobre 2016, ha condannato, rispettivamente, il sig. Cristilli a 5 mesi di sospensione da qualsiasi attività, oltre alla sanzione pecuniaria pari ad € 3.000,00, per l'asserita violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia FIT, ed il sig. Bario a 3 mesi di sospensione da qualsiasi attività, ex art. 31 del Regolamento di Giustizia FIT, oltre alla sanzione pecuniaria pari ad € 1.500,00, a seguito della contestata violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia FIT.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara estinto il procedimento disciplinare a carico degli incolpati, sigg. Alessandro Cristilli e Alessandro Bario.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 14 febbraio 2017.

IL PRESIDENTE
F.to Dante D'Alessio

LA RELATRICE
F.to Laura Santoro

Depositato in Roma in data 14 febbraio 2017.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face